

Roma, 2 gennaio 2014

Il Procuratore Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1, comma, 1 e dell'art. 5, comma 1, del C.G.S.:

Il **Sig. MAURIZIO ZAMPARINI**, Presidente della società U.S. Città di Palermo, per avere con le dichiarazioni riportate nei quotidiani "Corriere dello Sport-Stadio", "Gazzetta dello Sport" e "Tuttosport" in data 22/12/2013, espresso giudizi e rilievi lesivi della reputazione del sig. Renzo Candussio, arbitro della gara Carpi - Palermo del 21/12/2013, soggetto operante nell'ambito della F.I.G.C.

per la violazione dell'art. 4, comma, 1 e dell'art. 5, comma 2, del C.G.S.:

La società **U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A.**

a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente Sig. Maurizio Zamparini.

per la violazione dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del C.G.S.:

Il **Sig. GIORGIO PERINETTI** dirigente tesserato della società U.S. Città di Palermo S.p.a. per avere, con le dichiarazioni riportate sia sul sito PALERMOCALCIO.IT che nei quotidiani "Corriere dello Sport-Stadio", "Gazzetta dello Sport" e "Tuttosport" in data 21.12.2013, 22.12.2013 e 23.12.2013, espresso giudizi e rilievi lesivi della reputazione del sig. Renzo Candussio, arbitro della gara Carpi-Palermo del 21.12.2013, e del Sig. Alessandro Caso, quarto ufficiale della medesima gara, Organismi operanti nell'ambito della F.I.G.C.

per la violazione dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5, comma 2, del C.G.S.:

La società **U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A.**

a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al dirigente tesserato della società Sig. Giorgio Perinetti.